



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 135731, con la quale la Sig.ra Enea Clotilde, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data dell'8/07/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che la Sig.ra Enea Clotilde ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 08/07/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che la summenzionata dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 75104 del 03/07/2017 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/09/2017;
- VISTO il DA n. 325 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 12/03/1987, reg. n. 6, fgl. n. 370, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dal 30/01/1987 nella qualifica di Commessa, assumendo effettivo servizio data 01/09/1987;
- VISTO il DDR n. 309 del 15/02/1995 con il quale alla Sig.ra Enea Clotilde sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza, anni 5 e mesi 9;
- VISTO il DDR n. 3379 del 05/08/1996 con il quale alla Sig.ra Enea Clotilde sono stati ricongiunti, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, ai fini di quiescenza, mesi 7 e giorni 25;
- VISTO il DDS n. 2240 del 19/05/2006 con il quale la Sig.ra Enea Clotilde, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "C" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
- ACCERTATO che la Sig.ra Enea Clotilde alla data del 31/08/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 8 e giorni 22 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/09/1987 al 31/08/2017	29	11	29
Servizio riconosciuto (DDR n. 309 del 15/02/1995)	5	9	0

Periodo ricongiunto (DDR n. 3379 del 05/08/1996)	0	7	25
Totale anzianità contributiva utile a pensione	36	4	24

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/09/2017, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra ENEA CLOTILDE, nata a Torretta l'8/12/1955, categoria "C" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 5 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2


Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

24 AGO 2017

Palermo, li _____

IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giammanco



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)



IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

